

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Martedì 18 marzo 2014

alle ore 11 e 16,30

210^a e 211^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. FEDELI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo **(1224)**

- ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo **(1256)**

- AMORUSO. - Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze **(1304)**

- CALDEROLI. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia **(1305)**
(Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatrice LO MORO

2. Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1232)

- BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali (380)

- SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali (944)

- COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (1290)
- *Relatore D'ASCOLA (Relazione orale)*

II. Discussione di mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico (*testi allegati*)

III. Seguito della discussione di mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (*testi allegati*)

IV. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*)

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 **(1078)**

- DI BIAGIO. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012 **(705)**
- *Relatore* AMORUSO (*Relazione orale*)
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 - *Relatore* CASINI (*Relazione orale*) **(1166)**
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 - *Relatore* COMPAGNA (*Relazione orale*) **(1143)**
4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 - *Relatore* ORELLANA (*Relazione orale*) **(1216)**
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011 - *Relatore* ORELLANA (*Relazione orale*) **(1217)**
6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 - *Relatore* RAZZI (*Relazione orale*) **(1218)**

MOZIONI SULL'ATTIVITÀ DI RICERCA DI IDROCARBURI NEL MARE ADRIATICO

(1-00039) (14 maggio 2013)

CASTALDI, BLUNDO, GAETTI, FATTORI, BENCINI, MOLINARI, NUGNES, DONNO, BIGNAMI, ENDRIZZI, FUCKSIA, GIARRUSSO, BOTTICI, SCIBONA, PETROCELLI, SANTANGELO, GAMBARO, BUCCARELLA, SERRA, PEPE, MARTELLI, BULGARELLI, ORELLANA, AIROLA, DE PIETRO, BERTOROTTA, LEZZI - Il Senato, premesso che:

l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, reca, al comma 1, modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, fissando un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare. In particolare, il comma 1 sostituisce l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente);

la principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste nella fissazione di un'unica, per olio e per gas, e più rigida fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane invece immutato il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;

viene però confermata, in modo a giudizio dei proponenti del tutto inopportuno, la disposizione inserita nel testo del comma 17 dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 24 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante "Disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo", con la quale resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso nonché delle relative proroghe. Anzi, nel *dossier* del Servizio studi della Camera dei deputati n. 660/3 del 10 ottobre 2012, relativo all'Atto Camera n. 5312, si afferma che: "tale disposizione sembra venire ampliata, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa al ddl di conversione, ove si legge che il comma in esame chiarisce che nell'ambito dei titoli già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi";

l'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 introduce, quindi, una norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, che aveva bloccato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 (sulla scia del terribile incidente alla piattaforma Deepwater horizon nel golfo del Messico), tutte le richieste di estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, quindi, le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi sono state ritenute dal legislatore comunque in grado di arrecare un danno (o almeno un pericolo di danno) all'ecosistema marino che si è inteso proteggere con l'istituzione dell'area marina protetta: è stato infatti introdotto un vincolo a protezione degli interessi ambientali di tipo assoluto che trova la propria *ratio* di fondo nel principio di precauzione. A seguito della modifica recata dall'articolo 35 del decreto-legge, il divieto introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo è stato tuttavia vanificato e si applica solo ai nuovi provvedimenti autorizzatori e concessori;

per effetto di tali ultime disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali;

tra i progetti che beneficiano della modifica normativa introdotta figura quello di "Ombrina mare 2", relativo all'istanza di concessione di coltivazione d30.B.C-.MD;

considerato che:

l'area marina in cui si sviluppa il progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare" dista 6 chilometri dal parco nazionale «Costa teatina», su cui è intervenuta recentemente la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che all'articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27, ha stabilito l'ennesima proroga, al 30 giugno 2013, del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui dall'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93. Tale disposizione ha previsto l'istituzione del parco nazionale «Costa teatina» mediante l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione Abruzzo;

il territorio della costa teatina, e in generale quello dell'intero Abruzzo, sono caratterizzati dalla presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, oltre che di una zona costiera molto suggestiva. Tali caratteristiche territoriali hanno permesso un forte sviluppo del turismo, dell'artigianato, della pesca, dell'agroalimentare e di tutte le attività indotte e connesse. Il rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi potrebbe causare gravi motivi di pregiudizio per aree ad alto valore ambientale o archeologico-monumentale, come quelle citate;

lo sviluppo del progetto "Ombrina Mare 2" potrebbe fortemente compromettere la realizzazione di un sistema regionale integrato "mare-montagna" di sviluppo economico e sociale sostenibile su cui la Regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive e le associazioni dei cittadini sono fortemente orientate, motivo per cui in sede di valutazione di impatto ambientale sono state presentate numerosissime osservazioni sia dalle pubbliche amministrazioni che dalle realtà territoriali portatrici di interessi;

in base alla normativa vigente, ovvero il decreto legislativo n. 128 del 2010, la commissione tecnica VIA aveva espresso sul progetto un parere negativo (parere n. 541 del 2010). Dalla data di preavviso di rigetto della VIA, comunicata alla Medoilgas Italia SpA, sul progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare", nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD, in data 8 novembre 2010, il Ministero non ha mai formalmente adottato il provvedimento, nonostante non sussistesse alcun impedimento formale o esigenze interpretative di quanto disposto dal decreto legislativo n. 128 del 2010, anche alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza di Sezione del 20 ottobre 2011 (parere n. 00123/2011), richiesto con relazione 12 gennaio 2011 dal Ministero dell'ambiente, relativo ai quesiti concernenti l'interpretazione dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010;

la mancata adozione definitiva del provvedimento negativo di VIA sul progetto ha permesso il riavvio del procedimento di VIA, come riferito nella nota pubblicata sul sito della commissione VIA/VAS in cui si afferma che: «con l'entrata in vigore dell'art. 35 della Legge n. 134/2012 è stata riavviata in data 22/11/2012 la procedura di VIA ed è stato successivamente espresso parere positivo con prescrizioni n. 1154 del 25/01/2013 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale. A seguito del parere inviato dalla regione Abruzzo in data 04/03/2013 la Commissione ha svolto un supplemento istruttorio

conclusosi con il parere n. 1192 del 03/04/2013 che conferma il precedente parere espresso in data 25/01/2013 e precisa il quadro prescrittivo in merito alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera»;

nei due rami del Parlamento risultano essere stati depositati diversi disegni di legge volti a modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo, n. 152 del 2006, così come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, al fine di ripristinare il divieto di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro le 12 miglia anche per i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

2) a sostenere l'avvio dell'esame dei disegni di legge volti a modificare la normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, già depositati presso i due rami del Parlamento;

3) a revocare il provvedimento di accoglimento della VIA contenuto nel parere n. 1192 del 3 aprile 2013;

4) a revocare i titoli abilitativi già rilasciati con riferimento ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e, conseguentemente, a sospendere l'efficacia di tutti procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi;

5) a sottoporre, al fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette e di tutta la linea di costa del territorio italiano, tutte le citate attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

(1-00085) (25 giugno 2013)

BITONCI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,

premessso che:

a seguito del terribile incidente del 20 aprile 2010 alla piattaforma Deepwater horizon, che ha riversato nelle acque del golfo del Messico, per 106 giorni consecutivi, tra i 5 e i 10 milioni di litri di idrocarburi al giorno, creando danni ambientali con conseguenze catastrofiche per l'ecosistema marino, il legislatore ha previsto una serie di limitazioni alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque marine italiane;

il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ha introdotto il comma 17 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante codice dell'ambiente, che, al fine di tutelare le aree marine costiere, ha vietato le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in tutte le aree protette e nella fascia di 12 miglia da tali aree, nonché, per i soli idrocarburi liquidi nella fascia di 5 miglia dalle coste dell'intero perimetro costiero nazionale;

le nuove norme hanno comunque fatto salvi i divieti già previsti dagli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 per le acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi, nonché per le acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

i nuovi divieti sono stati estesi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 creando grande agitazione tra gli imprenditori in possesso del titolo autorizzatorio dal Ministero dello sviluppo economico e consistenti danni economici sia per gli imprenditori coinvolti e per l'indotto e sia per le casse statali;

l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha modificato la disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi

liquidi e gassosi in mare, modificando il codice dell'ambiente, ampliando i divieti imposti fino a 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione, con riferimento sia agli idrocarburi liquidi che a quelli gassosi;

a differenza di quanto precedentemente previsto, i divieti e le restrizioni si applicano esclusivamente alle nuove attività, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate e i rinnovi delle stesse;

infatti, il nuovo limite, ancorché più restrittivo, consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti, facendo salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cioè al 26 agosto 2010), nonché i procedimenti ad essi conseguenti e connessi;

lo scopo è stato quello di consentire di completare alcuni progetti di sviluppo di giacimenti già scoperti, sui quali risultavano già fatti investimenti, e di sviluppare i progetti conseguenti a nuovi rinvenimenti su aree già richieste, evitando oneri a carico delle finanze pubbliche conseguenti a richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso;

pertanto, la normativa vigente va a vantaggio dei concessionari storici, compensando il vantaggio loro assegnato con un incremento di 3 punti percentuali delle *royalty* che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato;

le risorse aggiuntive derivanti dall'incremento delle *royalty* sono equiripartite tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da destinare ad azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e il Ministero dello sviluppo economico da destinare ad attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

è stata in ogni caso confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

considerato che:

l'intero mare Adriatico è sempre più oggetto degli interessi economici delle compagnie petrolifere di tutto il mondo, tanto che solo nell'area del medio-alto Adriatico, già nel 2010, risultavano operative circa 50 piattaforme,

oltre a circa 940 pozzi per l'estrazione del gas, prevalentemente di fronte alle coste venete, emiliane, marchigiane ed abruzzesi, e potrebbero diventare operative a breve termine numerose altre piattaforme per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con profondità paragonabile a quella della piattaforma della British petroleum, che fu causa della catastrofe ambientale nel golfo del Messico;

l'attività estrattiva potrebbe compromettere in modo irreversibile il nostro territorio in quanto è certo il rischio connesso a preoccupanti fenomeni di subsidenza, che consiste in un lento e progressivo abbassamento verticale del piano di terreno probabilmente indotto dalla minore presenza di fluidi interstiziali residui nel terreno causa l'estrazione di petrolio e gas;

alcuni geologi mettono in correlazione l'estrazione di prodotti petroliferi con i sempre più frequenti fenomeni sismici che si verificano nel nostro Paese, perché si vengono a destabilizzare le centinaia di faglie presenti nel sottosuolo; è stata scientificamente dimostrata la sismicità indotta per effetto dell'estrazione e iniezione alternata e ripetuta di gas dai depositi di metano;

tenuto conto che con una serie di iniziative parlamentari, legislative e di sindacato ispettivo, la Lega Nord ha da sempre difeso il divieto di coltivazione degli idrocarburi nell'alto Adriatico, ottenendo l'inclusione, mediante propri emendamenti, nei divieti della legge n. 9 del 1991 delle acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po,

impegna il Governo:

1) nell'ambito delle iniziative che intende assumere in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza, garantendo il mantenimento nei divieti della legge n. 9 del 1991 per le acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

2) a garantire nell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente sulla compatibilità ambientale dei progetti di prospezione e coltivazione di idrocarburi a mare, la tutela degli *habitat* a carattere prioritario dell'ecosistema marino, vietando le attività estrattive in tali aree, e a limitare gli impatti che tali attività possano arrecare sul comportamento dei mammiferi marini e sulla riproduzione delle specie ittiche.

(1-00090) (25 giugno 2013)

MARINELLO, D'ALI', MANCUSO, GUALDANI, TORRISI, PAGANO, ROSSI Luciano, CASSANO, COMPAGNONE - Il Senato,

premessso che:

l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini. Il canale di Sicilia è uno dei mari a più alta biodiversità del Mediterraneo grazie a una serie di complessi processi oceanografici che influiscono sulla produttività delle sue acque;

il Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso, con originalissime caratteristiche e paradossalmente in questo straordinario patrimonio dell'intera umanità, che ha una dimensione inferiore all'1 per cento dei mari del mondo, già grava il transito del 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e quindi a consumi mediterranei;

nel caso specifico la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione *offshore* nel Mediterraneo, e non solo, induce a guardare con grande attenzione all'impatto del decreto del 27 dicembre 2012, emanato dal Governo Monti;

gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l'imprevedibilità dell'attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di ricerca e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;

da queste considerazioni deriva l'assoluta inopportunità a proseguire o ad autorizzare nuove trivellazioni nella zona. Ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe infatti l'integrità dei siti, marini e terrestri, e l'immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all'attenzione del turismo internazionale;

è evidente l'urgenza per l'Italia di avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più severe regolazioni, strumentazioni e capacità di intervento a

fronte dei pesantissimi rischi connessi alle diverse attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi, per l'amara consapevolezza che, nel nostro piccolo e già inquinato mare, un'eventuale incidente ne decreterebbe la morte definitiva con la conseguente crisi irreversibile delle principali economie mediterranee;

considerato che nel corso della XVI Legislatura, il 15 giugno 2011, la 13^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell'affare assegnato relativo alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività *offshore* nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo ("protocollo *offshore*") e ad operare per far sì che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013; ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose,

impegna il Governo:

- 1) a rivedere la disciplina recata dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che consente di recuperare le vecchie istanze di perforazione dei fondali marini;
- 2) a stabilire in maniera univoca che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a VIA, sia acquisito e vagliato nell'ambito del procedimento VIA;
- 3) a rivedere il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in mare rilasciate a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina "C";

- 4) a reperire le risorse necessarie a finanziare le attività di *decommissioning* delle piattaforme da avviare a dismissione ed a provvedere alla soddisfazione delle ricerche di risarcimento a cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambientali cagionati attraverso l'innalzamento delle *royalty* sulle attività estrattive e sulle concessioni di coltivazione in mare;
- 5) a prevedere che l'istruttoria onerosa per le perforazioni in mare sia effettuata mediante il contributo di istituti tecnici e specialistici di livello nazionale, quali l'INGV o il CNR, che devono essere ordinariamente coinvolti in questo tipo di valutazioni, con oneri a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza;
- 6) a promuovere in sede euromediterranea iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severissima regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi nell'intero bacino;
- 7) a promuovere con la massima tempestività una rapida ratifica di tutti gli accordi e convenzioni internazionali, cui il nostro Paese ha aderito, che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;
- 8) a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di competenza di quegli stessi Stati con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque se non ritenga di attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore e con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe.

(1-00091) (25 giugno 2013)

CALEO, TOMASELLI, PEZZOPANE, ASTORRE, COLLINA, CUOMO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, ORRU', PUPPATO, SOLLO, VACCARI - Il Senato,

premesso che:

nel corso degli ultimi 30 anni si sono verificati numerosi gravi incidenti che hanno interessato le piattaforme marine per l'estrazione di idrocarburi in diverse aree del mondo, dalle coste del Messico alla Norvegia, dalla Nigeria all'oceano Indiano, che hanno avuto effetti molto pesanti e duraturi sull'ecosistema marino. A questi episodi si devono aggiungere gli ulteriori incidenti che hanno interessato le navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi, che hanno avuto gli stessi effetti su flora e fauna acquatica, sversando in mare enormi quantitativi di greggio e di scarti di idrocarburi;

nel nostro Paese, il numero delle piattaforme di estrazione di idrocarburi al largo delle coste è notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi anni, arrivando ad interessare aree marine già sottoposte ad un forte *stress* ambientale. Gran parte di queste si trovano nell'Adriatico centro-settentrionale, altre ai margini sud-occidentali del mar Ionio e nelle acque del canale di Sicilia tra Gela e Marina di Ragusa; in particolare, nell'area del medio-alto Adriatico sono attualmente operative circa 50 piattaforme e circa 940 pozzi per l'estrazione del gas, prevalentemente di fronte alle coste venete ed emiliane, e diverse piattaforme di estrazione del petrolio nell'area di fronte alle coste marchigiane ed abruzzesi. Tali piattaforme operano in acque relativamente basse, e comunque ad un massimo 180 metri di profondità, con un alto rischio di impatto inquinante sulle coste in caso di incidente;

l'Adriatico, rispetto agli oceani e ad altri mari ha una struttura morfologica chiusa, simile ad un grande lago, cosa che rende estremamente difficile smaltire l'alto inquinamento prodotto dalle attività di estrazione;

l'estrazione di gas nell'Adriatico, pari a circa 30 miliardi di metri cubi annui, oltre al fenomeno dell'inquinamento marino, con conseguente divieto di balneazione e pesca in prossimità degli impianti, desta forte preoccupazione anche per i fenomeni di subsidenza sulla terraferma, ovvero l'abbassamento del terreno a causa delle estrazioni di idrocarburi, talvolta accompagnato da micro terremoti e dissesto geologico, che rischiano di investire ampie porzioni di territorio prossime alle coste adriatiche;

considerato che:

questo complesso di fattori desta, soprattutto per le popolazioni coinvolte, particolari preoccupazioni legate sia direttamente alla tutela della salute, sia alle attività economiche dell'area, in particolare la pesca e il turismo, che possono essere fortemente danneggiate a causa di eventuali sversamenti in mare di idrocarburi; inoltre, alcune delle piattaforme, sia quelle in funzione che quelle in via di completamento, sono situate a non grande distanza da aree protette e parchi naturali, destinate alla conservazione floro-faunistica, per le quali è necessario mantenere alti *standard* di tutela;

è necessario scongiurare il pericolo che le ricerche petrolifere nel mare Adriatico abbiano un impatto negativo, in questo momento di grave e perdurante crisi economica, sulle dinamiche dell'economia locale e sul livello occupazionale dell'area, salvaguardando le piccole imprese locali e l'intero indotto economico e produttivo dei settori correlati al turismo e alla pesca, oltre a tutelare l'ambiente nel suo complesso e la fauna marina, che in particolare sulle coste marchigiane ed abruzzesi verrebbero seriamente compromesse in caso di incidenti;

più in generale, la salubrità delle acque marine dell'Adriatico è decisiva per valorizzare e promuovere il turismo e la pesca;

considerato altresì che:

l'ultimo disastro ambientale provocato dall'incidente della piattaforma marina Deepwater horizon, che nel 2010 ha devastato il golfo del Messico, con la distruzione di ambienti marini di particolare pregio al largo e in prossimità delle coste degli Stati Uniti, ha indotto il legislatore italiano a riflettere sull'economicità e sulla sostenibilità ambientale delle estrazioni di idrocarburi in mare, e quindi a rivedere la normativa in materia;

conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, stabilì il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all'interno di aree marine o costiere protette a qualsiasi titolo, nonché, all'esterno di tali aree protette per ulteriori 12 miglia marine, mentre, per il solo petrolio, lungo tutta la fascia marina della penisola italiana, entro le 5 miglia dalla costa. Tale divieto riguardava anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla medesima data;

successivamente, l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, prospezione nonché coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, in particolare il regime

autorizzatorio connesso alle medesime attività. La principale novità consiste nella fissazione di un'unica e più rigida fascia di rispetto, per petrolio e per gas, stabilita in 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane comunque immutato il divieto con riferimento a tali attività all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;

tuttavia la novella, che nasce con l'evidente intento di perseguire una maggiore tutela ambientale, ha finito con il generare nuove preoccupazioni, in quanto viene stabilito che il divieto di ricerca ed estrazione faccia salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, sono fatti salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori in corso prima del 26 agosto 2010;

inoltre, pur confermando che le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono fatte salve le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati;

tali considerazioni sono ancora più rilevanti se queste attività vengono svolte in aree protette istituite o da istituire, come nel caso del parco della Costa teatina previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93. In particolare, la coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare", che in base alla pregressa normativa rientrava tra le attività vietate poiché l'area di progetto si trovava a circa 6,5 chilometri dalla costa, in virtù della nuova normativa può essere praticata perché riferita ad un procedimento concessorio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010;

considerato infine che:

la normativa che regola in Italia le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, pur fortemente attenta alle ragioni della tutela della salute e dell'ambiente, non ha potuto completamente cancellare le forti preoccupazioni delle comunità locali situate in prossimità delle aree interessate dagli impianti, che temono i rischi di contaminazione della costa adriatica;

la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze ambientali che ricadrebbero sul mar Adriatico, date le sue caratteristiche di mare chiuso,

nel caso di contaminazione dell'ambiente marino, richiede di valutare con estrema prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi a largo delle coste del nostro Paese,

impegna il Governo:

1) a rendere noti alle Camere e all'opinione pubblica i piani di sicurezza e di protezione e le tecniche utilizzate per l'estrazione di idrocarburi nel medio-alto Adriatico;

2) a garantire che siano rispettati da parte delle compagnie che effettuano le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare i più alti *standard* di sicurezza nello svolgimento delle proprie attività;

3) a valutare con estrema attenzione i rischi per i cittadini residenti nelle aree territoriali interessate, verificando, sulla base di nuovi e aggiornati studi, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste per effetto delle estrazioni di idrocarburi nell'Adriatico;

4) ad assumere tutte le necessarie iniziative idonee a garantire particolari misure di tutela intese a salvaguardare l'equilibrio biologico dell'ambiente marino adriatico, verificando che non vi siano rischi di sversamenti in mare di idrocarburi collegati alle attività estrattive, al fine di evitare ripercussioni negative sul sistema economico-occupazionale dell'area, in particolare sulle attività legate ai settori della pesca e del turismo;

5) ad individuare misure specifiche ed appropriate di tutela dell'ecosistema marino in relazione alle peculiari condizioni del bacino adriatico e agli elevati rischi cui è esposto, a partire da mirate misure di tutela e sicurezza ambientale che interessino anche i vettori navali che vi operano e vi transitano al fine di minimizzare ogni tipo di impatto inquinante.

(1-00092) (27 giugno 2013)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, GAMBARO - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto sostanziali modificazioni normative nella disciplina relativa alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;

in particolare, è stato stabilito che il divieto di ricerca ed estrazione entro i limiti territoriali non si applichi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, facendo pertanto salvi, in modo retroattivo, i procedimenti autorizzativi già in corso;

il citato art. 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 consente inoltre di non sottoporre al regime di valutazione d'impatto ambientale (VIA) le attività autorizzate dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione;

le attività di estrazione di idrocarburi in mare presentano un elevato livello di rischio ambientale, attinente sia alle modalità tecniche di trivellazione e alle sostanze chimiche impiegate per controllare i processi, che al rischio di sversamenti nel corso della manutenzione degli impianti e del trasporto dei materiali estratti;

i permessi di ricerca di idrocarburi *in itinere* interessano zone costiere di assoluto rilievo ambientale e paesaggistico, fra le quali la costa Teatina, il canale di Sicilia, le isole Tremiti e la costa della Sardegna in prossimità di Arborea;

attualmente risultano attive o *in itinere* nelle acque territoriali di competenza del nostro Paese 34 richieste di ricerca per oltre 16.000 chilometri quadrati, 3 istanze di prospezione per un'area di 45.000 chilometri quadrati, 13 permessi di ricerca già rilasciati per 5469 chilometri quadrati e 8 istanze di concessione per altri 732 chilometri quadrati;

si è recentemente svolta a Venezia la "Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche", al termine della quale le Regioni promotrici hanno votato un ordine del giorno unitario che invita il Parlamento italiano ad adottare una nuova regolamentazione delle attività di estrazione, finalizzata a tutelare prioritariamente le risorse marine, anche in coerenza con le nuove disposizioni dell'Unione europea;

il Parlamento europeo ha votato il 21 maggio 2013 la risoluzione legislativa in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività *offshore* di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, voto con il quale si avvia a compimento il procedimento per l'adozione del nuovo regolamento;

tale proposta di regolamento prevede sostanziali innovazioni normative in materia di autorizzazione delle attività estrattive, prevenzione degli incidenti, responsabilità per il danno ambientale e cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea,

impegna il Governo:

- 1) a sospendere l'*iter* di tutte le autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti di idrocarburi nel Mediterraneo in attesa della definitiva approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia in corso di adozione in sede di Unione europea, accogliendo inoltre la richiesta formulata in tal senso dalla Conferenza internazionale delle Regioni adriatiche e ioniche;
- 2) a promuovere un'iniziativa legislativa di propria competenza finalizzata ad escludere ogni forma di deroga al divieto di effettuare prospezioni nello spazio di 12 miglia dalla costa e all'obbligo di procedere nel corso dell'istruttoria alla valutazione d'impatto ambientale, prevedendo inoltre il divieto di procedere in assenza del parere favorevole da parte degli enti locali e delle Regioni interessate;
- 3) a tutelare in via prioritaria le aree di reperimento di parchi costieri e marini e di aree marine protette, escludendo quindi preventivamente l'avvio di nuove istruttorie per impianti e attività di ricerca in tali zone di primario interesse ambientale.

MOZIONI SUL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI MUOS

(1-00125) (7 agosto 2013)

SANTANGELO, BATTISTA, BERTOROTTA, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DONNO, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, ORELLANA, SCIBONA, SERRA - Il Senato,

premessi che:

MUOS (Mobile user objective system) è il sistema di telecomunicazioni satellitari militari che le forze armate Usa intendono realizzare nella riserva naturale Sughereta di Niscemi (Caltanissetta), riconosciuta come sito di interesse comunitario (area SIC);

il MUOS è un sistema ad altissima frequenza e a banda stretta, composto da 5 satelliti e 4 stazioni di terra, che sarà gestito direttamente dall'US Navy (Marina militare USA) al fine di collegare le forze navali, aeree e terrestri in movimento, ubicate in qualsiasi parte del mondo;

la costruzione era prevista nella grande base aeronavale di Sigonella, alle porte di Catania, e dopo è stata spostata a Niscemi, a seguito dell'esito dello studio di valutazione di impatto elettromagnetico - *Sicily radhaz radio and radar radiation hazard model*-, commissionato dalle forze armate statunitensi alla AGI e Maxym System;

lo studio dei *contractor* mise in luce i rischi derivanti dai campi elettromagnetici emessi dal MUOS, tra i quali: irradiazione sui sistemi d'armi, munizioni, propellenti ed esplosivi, che potevano innescare detonazioni di missili e bombe depositate all'interno della base militare di Sigonella;

lo studio è stato determinante nel non fare installare i trasmettitori in prossimità della base aeronavale di Sigonella, per la presenza di velivoli dotati di armamento;

la base militare americana di Niscemi esiste dal 1991; in essa è già presente un'importante centrale di telecomunicazioni il cui nome è Naval Radio Transmitter Facility (NRTF-8), composta da 41 antenne installate, di cui 27 sono dichiarate contemporaneamente in funzione, unitamente all'antenna elicoidale a bassa frequenza, e utilizzate per le comunicazioni sotto il livello del mare;

l'ARPA Sicilia (Agenzia regionale protezione ambiente), tra il dicembre del 2008 e l'aprile del 2010, ha effettuato una serie di rilevamenti sulle emissioni di onde elettromagnetiche generate dalla stazione, e tali misurazioni hanno evidenziato il raggiungimento della soglia di attenzione indicata dalla legislazione italiana (legge n. 36 del 2001 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003) nel valore di 6 V/m;

il campo elettromagnetico indotto scenderebbe sotto la soglia di attenzione (6 V/m, secondo la legge italiana) solo oltre i 130 chilometri dalla base, e si avrebbero effetti biologici su esseri umani, flora e fauna in un raggio di circa 140 chilometri; un ulteriore contributo al campo magnetico sarebbe quello dovuto ad un fascio secondario non ben identificato (nulla risulta ai progetti depositati) oltre al campo indotto dalle due antenne UHF, stimato ad 1 V/m;

la prolungata esposizione a campi elettromagnetici di tale intensità sarebbe nociva per la salute umana: per citare alcuni esempi di conseguenze dannose, insorgenza di tumori e leucemie, e i soggetti maggiormente esposti sono i bambini e gli anziani, ma a lungo termine tali conseguenze non risparmierebbero nessuno, così come gli effetti sull'ecosistema;

la presenza del MUOS, oltre ai già citati effetti sull'ecosistema della Sughereta di Niscemi e del Bosco di Santo Pietro, avrà un potenziale impatto anche sul settore agricolo, data l'influenza dei campi elettromagnetici elevati sulle colture;

la Procura di Caltagirone ha disposto in data 6 ottobre 2012 il sequestro della stazione radio MUOS di Niscemi in quanto l'installazione avrebbe violato le prescrizioni fissate dal decreto istitutivo dell'area protetta, sequestro che è stato poi annullato in data 28 ottobre 2012 dal tribunale della libertà di Catania dando così il via libera alla ripresa dei lavori;

il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta attende le motivazioni del tribunale di Catania per valutare la possibilità di un ricorso in Cassazione;

l'11 marzo 2013 la Regione Siciliana ha raggiunto un'intesa con il Governo per chiedere agli Stati Uniti di non installare le parabole fino all'ottenimento dei risultati sull'impatto ambientale e sugli esiti per la salute dei dispositivi attivati anche alla massima potenza;

dopo un incontro con il Governo nazionale, è stato deciso di affidare all'Istituto superiore di sanità un ulteriore studio delle problematiche relative all'installazione dell'impianto MUOS;

il Governo della Regione Siciliana ha revocato in data 29 marzo 2013, definitivamente, l'autorizzazione per la realizzazione del MUOS a Niscemi;

il 20 aprile 2013, il Ministero della difesa, tramite un ricorso al Tar Sicilia, ha chiesto l'annullamento della revoca a costruire, e la relativa condanna per la Sicilia a risarcire i danni. Il ricorso del Ministero della difesa è stato respinto dal Tar Sicilia lo scorso 9 luglio, a causa della mancanza di un referto che indichi la sicurezza del MUOS per la salute dei cittadini;

il 24 luglio 2013 arriva in modo inaspettato da parte del governatore della Regione Siciliana, l'annullamento della revoca dell'autorizzazione, alla luce dello studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha stabilito che la realizzazione dell'impianto non crea alcun danno alla salute dei cittadini tramite una nota inviata al Ministero della difesa, adducendo anche il motivo di non incorrere in una penale di 25.000 euro circa al giorno chiesta dagli Stati Uniti d'America;

lo studio effettuato dall'Istituto superiore di sanità, avrebbe stabilito che non esiste alcuna prova di causalità tra inquinamento elettromagnetico e danni per la salute dei cittadini;

la relazione dell'ISS prodotta dal Ministero non tiene in considerazione le conclusioni dello studio pluridisciplinare del gruppo di lavoro composto dal professor Zucchetti e da Massimo Corradu del Politecnico di Torino, Eugenio Cottone del Consiglio nazionale dei chimici, Valerio Gennaro dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, Angelo Levis dell'Università di Padova, Alberto Lombardo dell'Università di Palermo, Marino Miceli e Cirino Strano, medici di medicina generale di Niscemi e Vittoria;

il gruppo di lavoro, seguendo la normativa italiana, ha indicato il rischio rilevante dovuto agli effetti a breve e lungo termine del sistema di telecomunicazioni satellitare, tra cui anche la interferenza con apparati biomedicali elettrici e il disturbo della navigazione aerea, e ne sconsiglia l'installazione a Niscemi;

considerato che:

da studi basati sui dati raccolti dall'ARPA Sicilia, è scientificamente fondato il timore che l'installazione attuale superi già i limiti di legge imposti sulle emissioni elettromagnetiche, e ciò si verifica da oltre 20 anni (vedasi la stazione NRTF8, operativa dal 1991);

l'autorizzazione alla realizzazione del progetto MUOS è stata concessa in violazione, formale e sostanziale, delle normative che riguardano la

protezione della popolazione dall'esposizione alle emissioni elettromagnetiche (legge n. 36 del 2001, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, commi 1 e 3), come confermato dallo studio svolto dal gruppo di consulenti chiamati al tavolo tecnico della Commissione territorio ambiente;

il rapporto del verificatore del TAR Sicilia, supporta pienamente la sentenza che parla di priorità e assoluta prevalenza del principio di precauzione (art. 3-ter, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché dell'indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi;

il rapporto dell'Istituto superiore della sanità, nelle parti riguardanti l'inquinamento chimico proveniente da Gela e lo stato di salute della popolazione, conferma l'assoluta inopportunità della installazione del MUOS presso la base NRTF di Niscemi;

rilevato che:

a Niscemi si sono verificati fatti molto seri di ordine pubblico e l'installazione del sistema satellitare ha sollevato numerose proteste e manifestazioni dei residenti e rappresentanti locali, stanti i gravi rischi per la salute della popolazione e l'ambiente stesso;

le emissioni elettromagnetiche potrebbero avere pesanti conseguenze sul traffico aereo, dato che la potenza del fascio di microonde del MUOS è in grado di provocare interferenze nella strumentazione di bordo di un aeromobile;

questa eventualità non è da considerarsi remota e trascurabile, vista la presenza del nuovo aeroporto di Comiso che verrebbe a trovarsi a poco più di 19 chilometri dal MUOS;

gli effetti per il traffico aereo del nuovo sistema di telecomunicazioni satellitari sono noti ai tecnici della Marina americana già da alcuni anni,

impegna il Governo:

alla luce dei fatti esposti in premessa, ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto dell'autonomia regionale, per verificare se tutto quanto esposto in premessa non sia sufficiente per esprimere fortissime preoccupazioni riguardo le conseguenze dell'istallazione di tale sistema sulla salute umana, sull'ecosistema della Sughereta di Niscemi, sulla qualità dei prodotti agricoli, sul diritto alla mobilità e allo sviluppo del territorio, sul diritto alla sicurezza del territorio e dei suoi abitanti;

a rendere effettiva la sospensione dei lavori per la realizzazione del MUOS, nel rispetto, del dispositivo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo del 9 luglio 2013 che ha respinto le richieste di sospensiva, presentate dal Ministero della difesa contro la Regione Siciliana, e che aveva arrestato i lavori per il MUOS in applicazione del principio di precauzione circa la salute della popolazione locale.

(1-00213) (11 febbraio 2014)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, DE PIN, GAMBARO, MASTRANGELI - Il Senato,

premessi che:

il MUOS, Mobile user objective system, è un moderno sistema di radio-telecomunicazioni satellitari ad altissima frequenza della Marina militare statunitense, dotato di satelliti geostazionari e stazioni di terra. Sarà utilizzato per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati in ogni parte del globo e per guidare sistemi d'arma quali gli aerei privi di pilota;

destinato principalmente ad utenti mobili (piattaforme aeree e marittime, veicoli di terra e soldati), il MUOS trasmetterà la voce degli utenti, i dati e le comunicazioni video tramite l'installazione di antenne paraboliche ad emissioni elettromagnetiche in grado di comunicare in ambienti svantaggiati (come ad esempio regioni altamente boschive);

il MUOS comprenderà 4 impianti di stazione a terra. Le selezioni per la scelta dei siti terrestri sono state completate nel 2007 con la firma di un "memorandum of agreement" (MOA) tra la Marina degli Stati Uniti e il Dipartimento della difesa australiano. Le 4 stazioni di terra, ognuna delle quali serve uno dei 4 satelliti attivi, saranno ubicate presso: l'Australian defence satellite communications station a Kojarena a circa 30 chilometri a est di Geraldton, nel sud-ovest dell'Australia; all'interno del Naval radio transmitter facility (NRTF) a Niscemi (Caltanissetta), a circa 60 chilometri dalla US naval air station di Sigonella, in Sicilia; nel sud-est della Virginia (sito non specificato); nel Naval computer and telecommunications area master station Pacific nelle Hawaii;

la stazione terrestre posta nell'area del Mediterraneo, in un primo momento, era prevista all'interno della base militare americana di Sigonella. Ma a

seguito dei risultati di uno studio sull'impatto delle onde elettromagnetiche generate dalle antenne (Sicily RADHAZ radio and radar radiation Hazards model), eseguito da due aziende private, AGI - Analytical graphics Inc. (con sede a Exton, Pennsylvania) e Maxim systems (San Diego, California), il progetto fu spostato a Niscemi. Nello specifico, fu elaborato un modello di verifica dei rischi di irradiazione sui sistemi d'armi, munizioni, propellenti ed esplosivi (il cosiddetto HERO - hazards of electromagnetic to ordnance), ospitati nella grande base siciliana. Una simulazione informatica del sistema MUOS, fornita dai consulenti di Maxim systems, dimostrava la reale esistenza di rischi connessi al regolare funzionamento dell'impianto. Si prevedeva l'emissione di fasci di onde elettromagnetiche di portata tale da interferire con le apparecchiature poste sugli aeromobili in volo in quella zona per i vicini aeroporti civili di Comiso e di Fontanarossa e *in loco* per quello militare di Sigonella. Si presuppone il fondamento di questa relazione in quanto i vertici militari americani si convinsero a spostare la stazione MUOS a Niscemi, nella base NRTF-8 già all'epoca sotto il comando di Sigonella;

in Sicilia, il terreno di impianto del MUOS, ricadente all'interno della riserva naturale orientata denominata "sughereta di Niscemi", istituita con D.A. 475/97 e inserita nella rete ecologica "Natura 2000" come sito di importanza comunitaria (SIC) ITA050007, si trova ad una distanza di circa 6 chilometri a Sud-Est del centro abitato del paese di Niscemi e ad una distanza di circa 2 chilometri dai primi agglomerati edilizi;

i comitati No MUOS, il primo dei quali sorto già nel febbraio 2009, esprimono fortissime preoccupazioni riguardo alle conseguenze dell'istallazione di tale sistema, per l'incidenza che l'utilizzo a regime dello stesso possa avere su: salute umana, ecosistema della Sughereta di Niscemi, qualità dei prodotti agricoli, diritto alla mobilità e allo sviluppo del territorio, diritto alla pace e alla sicurezza del territorio e dei suoi abitanti. In particolare, attenzione desta uno studio, depositato in data 4 novembre 2011, del politecnico di Torino, effettuato dai professori Zucchetti e Coraddu, nel quale si afferma che "al fascio principale di microonde emesso dalla parabola MUOS, in caso di errore di puntamento dovuto ad incidente, malfunzionamento o errore, è associato il rischio di irraggiamento accidentale di persone che, entro un raggio di 20 chilometri, potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per brevi esposizioni, a tale rischio è esposta l'intera popolazione di Niscemi"; e si legge nelle valutazioni conclusive dello stesso studio: "data la situazione è opportuno un approfondimento delle misure, con l'avvio immediato di una procedura

di riduzione a conformità, finalizzata alla riduzione delle emissioni, e il blocco di ogni ulteriore installazione";

già nel 2008, con nota del sindaco del 12 settembre 2008, il Comune di Niscemi aveva formalmente richiesto al Ministero della difesa chiare e precise indicazioni sui reali effetti delle onde elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS durante la sua ordinaria operatività, facendo rilevare l'inammissibile mancata partecipazione alla conferenza dei servizi, che si era tenuta lo stesso anno e che aveva prodotto parere positivo al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto stesso, dell'allora Azienda sanitaria locale competente che non aveva nemmeno espresso alcun parere preventivo in proposito;

lo stesso Comune, nel marzo 2009, procedeva alla nomina di un comitato tecnico-scientifico per la valutazione della documentazione presentata in merito al progetto MUOS. Tale comitato rilevava "un quadro allarmante sulle possibili ricadute negative delle antenne sulla fauna del SIC" ed evidenziava l'assoluta insufficienza dei dati forniti a corredo del progetto, così che il Comune di Niscemi, con atto del 22 ottobre 2009, revocava in autotutela il nullaosta in precedenza rilasciato per la costruzione dell'impianto MUOS, ravvisando in motivazione "la necessità di procedere ad una valutazione di incidenza che tenga conto di dati completi ed attendibili (...) poiché si ritiene insufficiente ed inadeguata la documentazione (su cui la valutazione si basa) prodotta in precedenza", contraddittoria e basata su un monitoraggio inefficace poiché non effettuato su antenne che all'epoca della rilevazione delle onde elettromagnetiche non utilizzavano il sistema MUOS, non ultimato e/o utilizzabile;

in data 21 dicembre 2012, la sezione prima del Tar di Palermo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1864/2011, ha disposto, con ordinanza, la nomina di un verificatore nella persona del preside della facoltà di Ingegneria di Roma "La Sapienza", che dichiarò quali sono la consistenza e gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS e se tali emissioni siano o meno conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale delle aree SIC;

tale verifica, depositata in data 27 giugno 2013 ha confermato che tutti gli studi ed i dati posti a base della autorizzazioni regionali sono erronei ed inattendibili, sottolineando che non sono stati adeguatamente valutati i rischi per la popolazione e per le interferenze strumentali con i vicini aeroporti. Mentre risulta certo l'impatto ambientale negativo legato alle onde elettromagnetiche emesse dall'impianto;

frattanto, la Regione Siciliana, con atti del 29 marzo 2013 revocava le autorizzazioni ambientali rilasciate per la realizzazione del MUOS;

avverso tali revoche ha proposto ricorso il Ministro della difesa, con 2 distinti ricorsi innanzi al TAR Palermo iscritti ai nn. 808 e 950/2013, chiedendone l'annullamento previa sospensione;

il TAR, con ordinanze del 9 luglio 2013, rigettava la domanda di sospensiva, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla nocività dell'impianto per la salute pubblica, per l'ambiente e per la sicurezza del traffico aereo dei vicini aeroporti;

le ordinanze del 9 luglio 2013 venivano impugnate, sempre la Ministro della difesa innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana il quale fissava per la discussione la camera di consiglio del 25 luglio 2013;

tuttavia, il 24 luglio 2013 interveniva la revoca dei provvedimenti di revoca del 29 marzo 2013 ad opera della Regione Siciliana in forza di un procedimento concordato con il Ministero della difesa che subordinava la ripresa dei lavori di realizzazione del MUOS (ed il ripristino delle autorizzazioni regionali) al parere positivo di una commissione formata dall'Istituto superiore di sanità;

anche la revoca del 24 luglio 2013 desta forti perplessità posto che l'Istituto superiore di sanità non è organo terzo e le sue conclusioni contraddicono quelle alle quali era giunto il verificatore del TAR professor D'Amore ed i tecnici incaricati dalla Regione che avevano allegato parere contrastante. Inoltre, la relazione dell'Istituto superiore di sanità è fondato sulle rilevazioni effettuate in una settimana dall'ISPRA che contraddicono le rilevazioni delle emissioni elettromagnetiche effettuate in decenni dall'ARPA Sicilia;

quanto operato dal Ministero della difesa, sia nella concessione in uso esclusivo alle forze armate statunitensi della base di Niscemi, sia negli atti successivi, compresa l'instaurazione del contenzioso volto a far annullare la revoca delle autorizzazioni operata dalla Regione, si pone in grave contrasto con quanto previsto dagli artt. 80, 87 ed 11 della Costituzione, avendo, in particolare, il Ministero della difesa operato senza la necessaria preventiva autorizzazione del Parlamento;

sul nostro territorio vi è una compresenza di basi militari ad uso delle forze Nato in esecuzione del Patto Nord Atlantico e di basi militari concesse in uso esclusivo alle forze armate Statunitensi, oltre a basi militari nelle quali

coesistono attrezzature ad uso promiscuo delle forze Nato o dello stesso esercito italiano e delle forze armate statunitensi;

il Trattato Nato non contiene precise disposizioni per quanto riguarda le basi. Si è fatto spesso riferimento a due categorie di disposizioni: a) l'art. 3, che obbliga gli Stati membri a prestarsi mutua assistenza e a mantenere ed accrescere la loro capacità individuale o collettiva di resistere ad un attacco armato; e b) l'art. 9, istitutivo del Consiglio atlantico, che è stato talvolta invocato, specialmente in passato, per giustificare l'assunzione di obblighi indipendentemente da un accordo formale stipulato secondo le procedure stabilite dalla nostra Costituzione. Ma dall'obbligo di cooperazione non discende certamente l'obbligo di concedere una base. Il fondamento della base resta pur sempre un accordo bilaterale;

mentre le basi in uso alla NATO o ad uso promiscuo trovano la loro ragion d'essere nel Trattato Nord Atlantico, le basi di uso esclusivo USA trovano la loro fonte in convenzioni di uso pattizio. Una recente pubblicazione del Servizio Studi del Senato della Repubblica, intitolata "Le basi americane in Italia - problemi aperti" cura Natalino Ronzitti dell'Istituto Affari internazionali al riguardo riporta che: «Nel quadro della Nato, le strutture militari dell'organizzazione coesistono accanto a quelle derivanti da accordi bilaterali stipulati dagli Stati Uniti. Talvolta è difficile distinguere se si tratti di una base Nato o di una base Usa, poiché può darsi che nella base Nato esistano aree riservate agli Stati Uniti. Si tratta di basi ad uso promiscuo. Una classificazione delle due categorie di installazioni non è possibile in questa sede e richiederebbe un'indagine puntuale, che si rivela difficile, spesso a causa della mancanza di pubblicità dei relativi accordi istitutivi. In passato, il ministro della difesa Arturo Parisi ha dichiarato, dinanzi alla Camera dei deputati, il 19 settembre 2006, che esistono otto basi Usa in Italia disciplinate sulla base di accordi bilaterali Italia-Usa. Secondo una precisazione pubblicata dagli autori della prassi italiana di diritto internazionale nell'*Italian Yearbook of International Law*, le otto basi (o meglio basi e infrastrutture) degli Stati Uniti in Italia sarebbero le seguenti: 1. Aeroporto di Capodichino (attività di supporto navale); 2. Aeroporto di Aviano, Pordenone (31° stormo e 61° gruppo di supporto regionale); 3. Camp Derby (Livorno); 4. la base di Gaeta, Latina; 5. la Base dell'Isola della Maddalena; 6. la Stazione navale di Sigonella; 7. l'osservatorio di attività solare in San Vito dei Normanni; 8. una presenza in Vicenza e Longare»;

per quanto riguarda le infrastrutture, il principale accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti è l'accordo bilaterale sulle infrastrutture (BIA) del 1954.

L'accordo venne preceduto da due accordi in materia di difesa nel 1950 e nel 1952 nonché da uno scambio di note del 1952. L'accordo venne firmato dal Ministro degli esteri italiano (Giuseppe Pella) e dall'ambasciatrice statunitense in Italia (Clara Booth Luce), non venne mai sottoposto a ratifica parlamentare. Il fondamento giuridico di tale procedura viene fatto risalire alla "procedura semplificata", un comportamento consuetudinario che prevede l'entrata in vigore di un atto non appena siglato da un rappresentante dell'Esecutivo. Questa procedura, di norma utilizzata per accordi di natura tecnica, non si sarebbe potuta applicare anche all'accordo relativo alle installazioni militari. In virtù degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, l'accordo circa le installazioni militari, rientrando tra gli accordi di natura politica e non essendo inquadrabile in fattispecie di natura finanziaria, costituisce un caso per il quale la procedura semplificata non potrebbe essere applicata. Il ricorso alla procedura semplificata nella risoluzione delle problematiche connesse alla installazione militare potrebbe configurare l'incostituzionalità dei procedimenti adottati;

dal punto di vista operativo, le basi militari utilizzate dalle forze armate statunitensi e le basi ad utilizzo Nato differiscono notevolmente in termini di possibilità di utilizzo. Le basi concesse in utilizzo Nato vengono utilizzate solo in riferimento ad operazioni, belliche o esercitative, definite dall'alleanza. Le basi concesse ad uso agli Stati Uniti sono invece a disposizione per i fini specifici determinati dagli accordi bilaterali ad esse applicabili;

la normativa circa la presenza di installazioni militari statunitensi in Italia è stata incrementata nel 1995 dallo *Shell Agreement* o "Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia". Questo accordo, ugualmente entrato in vigore attraverso procedura semplificata ed inizialmente secretato, costituisce principalmente un documento di natura tecnica, attraverso il quale viene indicato lo schema necessario alla formulazione degli accordi relativi alle varie installazioni. Ogni installazione dovrà infatti avere un suo specifico accordo tecnico attraverso il quale vengono individuate le caratteristiche, infrastrutturali ed in termini di dotazioni militari, proprie del sito. Attualmente risulta essere disponibile, presso l'ambasciata statunitense in Italia, l'accordo tecnico relativo alla base di Sigonella e delle installazioni congiunte;

la base di Niscemi è regolata dal l'accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical arrangement between the Ministry of defence of the Italian

Republic and the Department of defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy);

tale accordo è composto da una scrittura negoziale avente carattere prevalentemente tecnico, nel proprio allegato n. 1 specifica che il sito di Niscemi è fra quelli US Funded - US exclusive use (finanziato ed utilizzato esclusivamente dalle forze armate statunitensi);

è evidente, quindi, che l'accordo bilaterale, il quale sul punto sembra avere più una valenza ricognitiva che costitutiva, dovendosi ricercare *aliunde* la fonte negoziale riguardante l'autorizzazione all'uso della base, riconosca un uso esclusivo degli impianti da parte delle forze armate statunitensi;

lo stesso accordo prevede che tutte le spese sia di costruzione che di esercizio e manutenzione spettano alle forze armate USA le quali restano proprietarie sia degli impianti che di tutti i materiali, approvvigionamenti e ricambi necessari per il loro esercizio;

va richiamato quanto disciplinato dall'annesso "A" al Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia del 2 febbraio 1995;

detto allegato, alla pagina A-4- disciplina l'uso esclusivo, e specifica: «Con il termine "uso esclusivo" si intende l'utilizzazione da parte di una forza appartenente ad una singola Nazione di installazioni e/o infrastrutture, definite e comprese nel perimetro dell'installazione, per lo svolgimento di attività correlate alla missione e/o dei compiti assegnati a detta forza dal Governo dello Stato di origine. L'attribuzione di "uso esclusivo" ad installazioni e/o infrastrutture utilizzate dalle forze USA non limita in alcun modo l'esercizio della sovranità dello Stato Italiano, secondo quanto stabilito dall'art. VII del NATO/SOFA»;

è da notare che l'art. VII del Nato/Sofa richiamato disciplina esclusivamente l'attività d'ordine pubblico interna alla base e la giurisdizione sul personale e non l'uso della base;

il capitolo VI dell'allegato rubricato sotto il titolo "Comando" specifica che "Le funzioni di tale Comando , che sono esercitate da un Ufficiale Italiano, variano a seconda che l'installazione sia utilizzata congiuntamente o esclusivamente dalle Forze Armate degli USA";

inoltre prevede (comma 3) che "il Comandante USA esercita il comando pieno sul personale, l'equipaggiamento e le operazioni statunitensi" disponendo solo un obbligo di informazione nei confronti del comandante italiano;

infine il capitolo IX che disciplina le infrastrutture prevede la seguente classificazione: infrastrutture a finanziamento congiunto; infrastrutture a finanziamento NATO; infrastrutture a finanziamento USA; infrastrutture a finanziamento italiano;

i fabbricati e le infrastrutture sono classificate in: Nato o nazionale, di uso congiunto; Nato di uso esclusivo, italiano o USA; nazionali di uso esclusivo italiano o USA;

seguendo questa classificazione, in base all'allegato 1 del citato accordo sottoscritto il 6 aprile 2006, il sito di Niscemi è fra quelli classificati a finanziamento USA e di uso esclusivo USA;

le superiori considerazioni, da un lato rendono evidente che il Ministro della difesa, Mario Mauro, ha risposto in maniera volutamente inesatta quando, in data 22 maggio 2013 rispondendo ad un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Palazzotto, il quale chiedeva quale legittimazione il Ministro avesse per impugnare le revoche delle autorizzazioni ambientali effettuate dalla Regione Siciliana, ha affermato che il Ministero agiva per un interesse proprio trattandosi di "opera strategica anche per l'Italia" ed affermando che esso rappresenterà, qualora completato subordinatamente agli esiti dello studio dell'Istituto superiore di sanità, "un sistema strategico di comunicazione satellitare di cui potranno servirsi anche le forze armate italiane, in attuazione del principio di assistenza reciproca vigente in ambito Nato";

tali affermazioni, in base alle superiori considerazioni appaiono non veritiere posta la classificazione del sito di Niscemi come di uso esclusivo delle forze armate USA e l'assenza di alcun accordo successivo riguardante l'utilizzazione del sistema satellitare MUOS;

la rilevata inesattezza sembra finalizzata a non far apparire come il Ministero della difesa abbia sottoscritto ed applicato accordi bilaterali illegittimi perché formalizzati al di fuori delle procedure disciplinate dagli artt. 80 e 87 della Costituzione, spogliando il Parlamento di una propria inalienabile prerogativa di decidere nelle scelte riguardanti la politica internazionale autorizzando la ratifica degli accordi internazionali;

il MUOS è un impianto satellitare, che guiderà sistemi d'arma, che fa parte di una costellazione di impianti satellitari il cui simultaneo funzionamento

è essenziale per le finalità strategiche della difesa USA. Ciò vuol dire che, rispetto ad altre basi, aeree o navali, delle quali può essere impedito l'utilizzo in caso di conflitti nei quali siano coinvolti gli Stati Uniti ma che non siano partecipati dall'Italia, di questo impianto non potrà essere negato l'uso. L'Italia viene legata indissolubilmente alle politiche belliche USA e le popolazioni, in particolari quelle residenti nelle adiacenze, saranno esposte a rischi bellici dipendenti dalle guerre altrui. L'accordo che consente la realizzazione di un simile impianto ha un impatto fortissimo nella politica internazionale dell'Italia e non può essere classificato né come accordo tecnico né come accordo di natura puramente economica. Per questo tipo di accordi, che rappresentano autentici trattati internazionali, esiste la cautela dell'art. 80 della Costituzione che prevede che siano resi esecutivi dal Governo, previa approvazione da parte del Parlamento e promulgazione ai sensi dell'art. 87 della Costituzione da parte del Capo dello Stato. Nel caso in questione, mai nessuna approvazione è intervenuta da parte del Parlamento ed il Ministero della difesa ha continuato ad applicare, proponendo anche ricorsi giurisdizionali, atti illegittimi;

anche perché la politica bellica statunitense che si muove fuori dai limiti previsti dall'art. 11 della Costituzione repubblicana e non è limitata agli scopi previsti dall'art. 5 del trattato Nord Atlantico e l'installazioni di basi militari statunitensi con le caratteristiche indicate non può essere compresa nella mera esecuzione dei principi di cui all'art. 3 dello stesso trattato;

a ciò va aggiunto che, anche a prescindere dalla classificazione della base come di uso e a finanziamento esclusivo USA, in nessuna parte il trattato nato prevede che gli Stati membri siano tenuti ad ospitare basi militari di altri Stati membri sul proprio territorio, sicché accordi ulteriori che prevedano lo stazionamento di forze armate ed armamenti stranieri sul territorio Italiano, sicuramente sono trattati internazionali di natura politica soggetti alla disciplina degli artt. 80 e 87 della Costituzione;

il trattato che riguardi la realizzazione di un impianto il cui uso non può essere impedito in occasione di eventi bellici nei quali l'Italia non è ufficialmente coinvolta, anche quando questi esulino dai limiti stabiliti dall'art. 11 della Costituzione repubblicana e dall'art. 5 del trattato Nord Atlantico non sarebbe autorizzabile dal Parlamento neanche ai sensi dell'art. 80 della Costituzione stessa;

i trattati, inoltre, al fine di rispettare anche il disposto del secondo comma dell'art. 11 della Costituzione repubblicana dovrebbero prevedere forme di reciprocità, di controllo, quantomeno dei termini di validità o di revisione, cosa non presente nei trattati istitutivi delle servitù militari oggi in essere,

impegna il Governo ad attivarsi per quanto di competenza al fine di sospendere l'esecuzione di ogni accordo bilaterale relativo alla realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi e rimettere ogni accordo al riguardo al Parlamento ai fini dell'approvazione preventiva ai sensi dell'art. 80 ed 87 della Costituzione previa informativa al Parlamento sulle reali caratteristiche e condizioni d'uso dell'impianto di trasmissione, sulla sua possibile esclusione in occasione di eventi bellici, sui costi sostenuti dal Governo italiano per le basi militari statunitensi e lo stazionamento dei militari USA in Italia.